

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SETTORE APISTICO IN MATERIA DI MEDICINALI VETERINARI E DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

In concomitanza con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n° 29 del 18 luglio 2006 dell'Ordinanza del Presidente della Regione 03 luglio 2006 n° 369 "Norme per la profilassi della varroasi e delle altre malattie delle api in Valle d'Aosta",

a seguito dell'entrata in vigore nel primo semestre 2006 di due importanti decreti in materia di disciplina dei medicinali veterinari, con i quali il legislatore ha voluto riordinare il quadro normativo vigente fino ad allora, introducendo alcune novità, ma riaffermando gran parte dei principi ed obblighi conosciuti:

1. **DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n.158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali:** entrato in vigore il 13 maggio 2006, esso abroga il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336;
2. **DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n.193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari:** entrato in vigore il 10 giugno 2006, esso abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni,

data l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2006 del **Regolamento (CE) n. 852/2004** sull'igiene dei prodotti alimentari,

è opportuno fare alcune considerazioni in merito a tali dispositivi di legge, metterne a fuoco gli aspetti di interesse per il settore apistico, facendo anche cenno alle sostanze farmacologiche autorizzate per l'utilizzo in apicoltura (limitate ancora a quelle destinate alla lotta alla varroasi e vietate quelle ad azione antibiotica (antibiotici) o chemioterapica non autorizzate e per le quali non sono stati definiti dei limiti massimi residuali).

Obiettivo generale di tali normative è da un lato quello di garantire la sanità ed il benessere degli animali e dall'altro quello di garantire la salubrità degli alimenti e di tutelare la salute dei consumatori circa la possibilità di assumere con gli alimenti di origine animale residui di sostanze ad attività farmacologica. E la presenza di residui e l'uso illecito di sostanze nella produzione del miele sono sicuramente il problema principale, con la conseguente comparsa di popolazioni batteriche antibiotico-resistenti anche nell'uomo: è il caso della streptomina, dei sulfamidici e delle tetracicline, che purtroppo vengono utilizzati impropriamente nella prevenzione della peste americana e/o della peste europea, ma che vengono largamente impiegati anche in terapia medica umana. Ma il problema dei residui nel miele è correlato anche al corretto impiego dei principi attivi autorizzati per le api, che va fatto **in assenza di melario**.

Veniamo ora agli aspetti di rilievo per il settore apistico previsti dai due decreti citati sul medicinale veterinario:

1. Innanzitutto la definizione di medicinale veterinario, che diviene più ampia rispetto al passato e comprendente anche gli omeopatici: "*ogni sostanza o associazione di sostanze, che può essere somministrata o usata sull'animale, comprese le api, avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali* "; rientrano quindi nella definizione di

medicinale veterinario tutti i principi attivi attualmente in commercio e il cui impiego è consentito sulle api per la lotta alla varroa: acido ossalico , acido formico, acido lattico, timolo (Apiguard), timolo-mentolo-eucaliptolo-canfora (Api-Life VAR), fluvalinate (Apistan), amitraz (Apivar).

2. L'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari: *“nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una specifica autorizzazione ed è vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati”*: è il caso degli acidi organici e nello specifico dell'**acido ossalico**, classificato nell'allegato II delle sostanze non soggette a un limite massimo di residui del Regolamento CE 2377/90 e destinato alle api mellifere, ma non contenuto in alcun farmaco specificatamente registrato per l'apicoltura ed il cui impiego si ritiene possa essere ancora consentito nel settore apistico **in assenza di covata**, in attesa di un prodotto all'uopo registrato, (utilizzo previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione citata in premessa), data l'assenza di residui nel miele e la sua provata efficacia, previa prescrizione veterinaria in ricetta non ripetibile in triplice copia **RNRT** al titolare dell'apiario o al Consorzio apistico e trascrizione del suo utilizzo sul registro dei trattamenti farmacologici.
3. La prescrizione veterinaria o ricetta: *“è obbligatoria per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti comprese le api di qualsiasi medicinale veterinario, che potrà essere dispensato solo da farmacie o altre strutture autorizzate con presenza di farmacista”* e, quindi, anche per tutti i principi attivi necessari per combattere le malattie delle api, inclusi quelli citati innanzi. Questo è quanto prevede la normativa in oggetto, che, però, consente delle esenzioni conformemente a criteri fissati in sede comunitaria, nell'attesa dei quali restano in vigore le previgenti disposizioni in materia: per cui l'**attuale utilizzo di prodotti registrati per l'apicoltura, quali Apiguard, Api-Life VAR, Apistan e Apivar, non sottoposti all'obbligo di ricetta veterinaria e la cui vendita non è riservata alle sole farmacie, rimane vigente.**
4. Nell'impiego di un **medicinale veterinario omeopatico**, i cui principi attivi sono inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2377/90, sono previsti tempo di attesa ridotto a zero e ricetta medico veterinaria in **copia unica non ripetibile.**
5. Validità della ricetta veterinaria: la ricetta ha ora validità di **dieci giorni** lavorativi.
6. **Le sanzioni:** sono previste pesanti sanzioni per chi viola le disposizioni dei decreti; ad esempio chi, salvo che il fatto costituisca reato, somministra agli animali medicinali veterinari non autorizzati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329,00 a euro 61.974,00.
7. Rimangono invariati:
 - a) l'obbligo della registrazione degli apiari presso l'ASL competente per territorio sia nel caso di produzione per autoconsumo che di vendita (tale obbligo è adempiuto con la denuncia di possesso degli stessi alle Associazioni da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno);
 - b) l'obbligo del titolare di detenere un **registro dei farmaci**, che dovrà essere vidimato dal Servizio Veterinario competente per territorio e su cui questi nell'ambito della vigilanza routinaria presso le aziende trascriverà la data di avvenuto controllo;
 - c) l'obbligo del titolare di annotare sullo stesso registro entro 24 ore la data di inizio e di fine trattamento e, unica novità, il numero di lotto del prodotto utilizzato;

- d) l'obbligo del titolare di rispettare i tempi di sospensione o di utilizzo previsti;
- e) l'obbligo di conservare i medicinali in un luogo idoneo e smaltire i farmaci scaduti correttamente;
- f) l'obbligo della conservazione del **registro** a cura del titolare, unitamente a copia delle ricette rilasciate dal Veterinario e della documentazione di acquisto, per almeno **cinque anni** dall'ultima registrazione;
- g) l'obbligo del Veterinario prescrittore di annotare sul registro la data, la natura dei trattamenti prescritti o eseguiti, i dati identificativi dell'apiario trattato o da sottoporre a trattamento, i tempi di sospensione.

A fronte di quanto sopra, rammentando l'utilizzo vietato delle Tetracicline, della Streptomina e dei Sulfamidici, ritenendo fondamentale e prioritario l'applicazione di metodiche di buona pratica di tecnica apistica, igienico sanitarie e di profilassi diretta, si indicano i trattamenti antivarroa da eseguirsi per l'anno 2006:

- trattamento tampone: utilizzo in assenza di melario di timolo, mentolo, eucaliptolo e canfora a partire dal 10 agosto 2006 per 2/3 trattamenti distanziati di 7/10 giorni;
- pulizia radicale: utilizzo in assenza di covata di 1 trattamento di acido ossalico con temperature esterne superiori a 10/12°C.

Veniamo ora al Regolamento CE 852 del 2004.

Uno dei regolamenti del cosiddetto pacchetto igiene, a cui anche i produttori di miele dovranno adeguarsi, è entrato in vigore il 1° gennaio del 2006, con l'obiettivo di estendere le garanzie di igienicità delle lavorazioni a tutta la filiera del prodotto alimentare, consigliando anche l'adozione di manuali di buona prassi igienico-lavorativa. Tale regolamento prevede che gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria (le linee guida applicative del regolamento, derivanti dall'accordo Stato Regioni del 9 febbraio 2006, specificano che tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, dall'allevamento di api alla raccolta, confezionamento e imballaggio del miele devono essere considerate produzione primaria, purché avvengano all'interno dell'azienda)e le operazioni connesse rispettino i seguenti requisiti generali in materia d'igiene e i seguenti adempimenti:

- La protezione dei prodotti o degli alimenti destinati alle api da contaminazioni chimiche, fisiche, biologiche, da parassiti, animali ed insetti,
- Misure di pulizia e disinfezione dei locali, delle attrezzature, delle arnie,
- Buona salute e formazione del personale addetto alla manipolazione,
- Controllo delle malattie,
- **Tenuta di registrazioni**, quali:
 - a) Misure adottate per il controllo dei pericoli,
 - b) Natura, quantità e origine degli alimenti somministrati alle api,
 - c) Fonte e quantità di ogni alimento in entrata e destinazione e quantità in uscita,
 - d) Uso di prodotti fitosanitari, medicinali veterinari, biocidi (disinfettanti in genere),
 - e) L'insorgenza di malattie infettive e parassitarie,
 - f) La pratica del nomadismo e il tipo di fioritura,
 - g) I risultati di campionamenti, analisi e controlli sulle api e prodotti primari,
 - h) Modalità di formazione del lotto in fase di smielatura (per giornata, per tipo di miele, ecc.),

- i) Registro dei clienti,
- j) Procedure di ritiro e richiamo del prodotto dal mercato.
- L'adozione su base volontaria di manuali di corretta prassi igienica che contemplino:
 - Verifica della condizione delle famiglie a inizio stagione e successivamente a intervalli regolari e registrazione delle eventuali anomalie riscontrate,
 - Tecniche per la prevenzione della varroasi (trattamenti, conta della caduta, blocco della covata, asportazione della covata maschile, fondo a rete),
 - Pratiche tese a rinforzare le famiglie più deboli,
 - Verifica della provenienza di sciami, colonie d'api e regine,
 - Utilizzo corretto dell'affumicatore (materiale non tossico per il miele),
 - Scelta di una posizione idonea per l'apiario, lontana da fonti di possibili contaminazioni,
 - Cura dell'invernamento delle api, controllando la provenienza dell'alimento e usando acqua potabile per la produzione di sciroppo,
 - Verifica e cambio regolare della regina,
 - Interventi atti a evitare il saccheggio e la diffusione delle malattie, e a minimizzare la deriva,
 - Pulizia e ordine dell'apiario,
 - Rinnovo regolare dei materiali dell'apiario e relativa manutenzione, verificando anche la non tossicità delle vernici,
 - Cura dell'igiene delle attrezzature,
 - Pratiche relative al corretto uso dei medicinali veterinari,
 - Richiesta di intervento del Veterinario o del tecnico apistico in presenza di anomalie.